TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,

in esito all'udienza del 11 maggio 2021, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 5106/2019 R.G. e vertente

TRA

[redacted] C.F.: [redacted], nata a [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava giusta procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentati *pro tempore*.

CONTUMACI

NEI CONFRONTI DEI

docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola, scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020.

CONTUMACI

OGGETTO: mobilità

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex* art. 414 c.p.c., depositato in data 18/10/2019 Mendolia Manuela, premettendo di essere una docente, assunta a tempo indeterminato in data 01/09/2015 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, a Messina presso l'I.C. Villa Lina Ritiro, esponeva di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 203 del 8/3/2019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento. Riferiva, in particolare, che aveva indicato quale sede preferita quella delle scuole ricadenti nella provincia di Messina (indicate in domanda), comuni di Merì, Terme Vigliatore, Milazzo, San Filippo del Mela, Venetico, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, Saponara, provincia di Messina, chiedendo con apposita istanza l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che il di lei padre, [redacted] risultava portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 giusto verbale della commissione medica non più soggetto a revisione.

Lamentava che con mail e lettera di notifica non le era stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 203/2019 attuativa del CCNI del 31/12/2018 prorogato, sebbene la disponibilità dei posti.

Denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli art 21, 33 della Legge 104/92 e della legge n.183/2000, del D.Lgs 297/94 art 601 e del principio gerarchico delle fonti nonché l'illegittimità dell'art 13 CCNI.

Deduceva che il contratto collettivo nazionale integrativo limitava fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta "*assistenza*" in quanto "*figlio referente unico*" del "*genitore con disabilità*" *solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza* così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92. Difatti il CCNI del 31/12/2018 con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente figlio referente unico del genitore disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, aveva illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non potevano

[redacted]

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sulle domande proposte da MENDOLIA Manuela con ricorso depositato in data 18/10/2019 contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentati *pro tempore*, e nei confronti dei docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola, scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dell'Amministrazione Scolastica convenuta;
- in accoglimento delle domande, ordina all'Amministrazione Scolastica convenuta di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992;
- condanna l'Amministrazione Scolastica [redacted]
- compensa le spese giudiziali nei confronti dei controinteressati.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.

Messina, lì 11 maggio 2021

Il Giudice del Lavoro

Laura Romeo